CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo, con sede legale in via I Settembre, 98060 Sant'Angelo di Brolo (Me), C F 0010898083, Ente capofila dei Comuni di Brolo, Ficarra, Piraino e Sinagra, convenzionati per la gestione associata degli Uffici del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, di seguito "*ente utilizzatore*", rappresentato da _____, in qualità di _____, autorizzato alla sottoscrizione con delibera di G. C. n. _____ del _____, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sant'Angelo di Brolo - Ente capofila dei Comuni convenzionati;

E

il ***Comune di Sinagra***, con sede legale in piazza San Teodoro, 98069 Sinagra (Me), C F 00216350835, di seguito "*ente di provenienza*", rappresentato da _____, in qualità di _____, autorizzato alla sottoscrizione con delibera di G. C. n. _____ del _____, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sinagra;

PREMESSO CHE

il Comune di *Sant'Angelo di Brolo,* in qualità di Ente capofila dei Comuni di Brolo, Ficarra, Piraino e Sinagra, convenzionati per la gestione associata degli Uffici del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. n. 311 del 30/12/2004, di poter utilizzare, per un tempo di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario contrattuale pari a n.12 ore settimanali, il dipendente del Comune di Sinagra**,** dr. Vincenzo Coppolina, ex cat. C, profilo economico ex C1 quale *Cancelliere* presso il Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo previa acquisizione del consenso all'utilizzo di che trattasi da parte del dipendente interessato da esprimersi con la sottoscrizione, per accettazione, della presente convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale del dipendente in atti, da parte dell'ente utilizzatore, con funzioni di "Cancelliere" presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo.

ART. 2 - Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione decorre dal _____ al _____ salvo proroga o cessazione anticipata.
La durata della convenzione è prorogabile, ad invarianza delle condizioni pattizie in essa previste, su richiesta del Sindaco del Comune di Sant'Angelo di Brolo ed autorizzazione del Sindaco del Comune di Sinagra, sulla scorta di acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.
Essa potrà essere risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

a) risoluzione consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti;
b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta giorni;
c) volontà di risoluzione manifestata formalmente dal dipendente;
d) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
e) scadenza naturale della convenzione, salvo proroga secondo le modalità sopra indicate;
f) cessata esigenza della prestazione.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza.

ART. 4 - Utilizzo del dipendente
L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro di n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D. Lgs. n. 213/2004.

ART. 5 - Orario di lavoro
L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ente utilizzatore, pari ad un massimo di n. 12 ore settimanali dovrà essere oggetto di rilevazione tramite timbratura e dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare in virtù del rapporto lavorativo corrente con l'Ente di provenienza.

ART. 6 - Esercizio delle funzioni
Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore verranno rese dal dipendente presso la sede del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo.

ART. 7 - Gestione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del dipendente e la sua gestione giuridica ed economica rimangono in capo all'ente di provenienza.
Per quanto attiene il tempo lavoro aggiuntivo previsto dalla presente convenzione l'ente di provenienza acquisirà, ove necessario, i relativi elementi dall'ente utilizzatore. Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono competenza dell'Ente di provenienza che li concede previa intesa informale con l'ente utilizzatore.

ART. 8 - Trattamento economico
Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione degli emolumenti relativi alla prestazione correlata alla presente convenzione ed esso dovuti.
L'ente utilizzatore provvederà a trasferire, a consuntivo entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, al Comune di Sinagra il compenso mensile lordo comprensivo di oneri sociali ed Irap, per ogni ora lavorativa effettivamente resa presso l'ente utilizzatore entro il limite massimo di dodici ore settimanali, commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria giuridica ex C e la posizione economica di appartenenza ex C1.

ART. 9 - Clausole finali e di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo_____

Per il Comune di Sinagra _____

PER ACCETTAZIONE: il dipendente_____